

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

in ottemperanza all’ordinanza TAR Lazio – Roma n. 2977/2024 con la quale è stata disposta la notifica per pubblici proclami nel giudizio di cui appresso. Il testo dell’ordinanza n. 2977/2024 è pubblicato unitamente al presente avviso.

- AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma, Sez. IV-ter, n. R.G. 1641/2024.

- RICORRENTE:

Associazione Culturale Try Laim Club Television APS ODV, c.f. 02304310306, con sede a San Giovanni al Natisone (UD), Piazza P. Zorutti n. 15, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa per procura considerata in calce al ricorso dall’avv. Domenico Siciliano (c.f. SCLDNC72M15C352J) del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo a Roma, Via Vodice n. 7, il quale difensore dichiara numero fax 063214800 e indirizzo P.E.C. domenicosiciliano@ordineavvocatiroma.org.

- AMMINISTRAZIONE INTIMATA:

Ministero delle Imprese e del Made in Italy – MIMIT (già Ministero dello Sviluppo Economico – MISE), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, difeso *ex lege* dall’Avvocatura Generale dello Stato;

- CONTRO-INTERESSATA INTIMATA:

Nova Sughereto Società Cooperativa, con sede legale a San Sostene (CZ), Via Nazionale Snc, in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

- CONTRO-INTERESSATI DESTINATARI DELLA PRESENTE NOTIFICAZIONE

Soggetti titolari delle emittenti collocate nelle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi locali a carattere comunitario per l’annualità 2023 approvate ai sensi del D.P.R. n. 146/2017 ai fini della distribuzione delle risorse finanziarie del *Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione* indicati nominativamente nelle medesime graduatorie pubblicate unitamente al presente avviso per come disposto dalla citata ordinanza n. 2977/2024.

- ESTREMI DEGLI ATTI IMPUGNATI E OGGETTO DEL RICORSO:

Declaratoria di nullità e/o annullamento dei seguenti provvedimenti:

- decreto di approvazione della graduatoria definitiva dei fornitori di servizi di media audiovisivi locali a carattere comunitario relativa all’annualità 2023 adottato il 29 settembre 2023 prot. mimit.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.I.0190057.29-09-2023, inclusi gli allegati, nella parte in cui non include la domanda della ricorrente;

- ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche di esecuzione, inclusa, ove occorra la nota prot. mimit.AOO_COM_REGISTRO UFFICIALE.U.0196943.10-10-2023.

- SUNTO DEI MOTIVI CONTENUTI NEL RICORSO:

La ricorrente è una tivù locale che ha preso parte alla procedura ministeriale di assegnazione delle risorse finanziarie del *Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione* destinate alle emittenti televisive locali per l'annualità 2023. È stata esclusa per asserita mancata diffusione dei suoi canali, cosa che era tuttavia già stata contestata dal MIMIT, giustificata dalla ricorrente e superata dallo stesso Ministero alla luce delle dette giustificazioni. La successiva esclusione è illegittima.

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 97 COST.; DELL'ART. 1, COMMA 163, DELLA LEGGE 205/2015; DEL D.P.R. 146/2017; DEL D.M. 20 OTTOBRE 2017; DELLA LEGGE N. 241/1990; DELLA DELIBERA AGCOM N. 353/11/CONS. ECCESSO DI POTERE PER ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO, DIFETTO D'ISTRUTTORIA, SVIAMENTO DAL FINE, MANIFESTA INGIUSTIZIA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

Il 10 ottobre 2023, in risposta a richiesta di riesame della scrivente, il Ministero ha fatto sapere che la ragione sarebbe che *“da ulteriori accertamenti condotti da questo Ufficio in collaborazione con la Div. III, è emerso che il marchio oggetto di domanda è privo di numerazione LCN e pertanto non diffuso, come previsto dal D.P.R. n. 146/2017 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a)”*.

Il Ministero ha escluso la domanda della ricorrente per ragioni arbitrarie e censurabili.

È infatti dimostrato che l'Amministrazione ha violato i termini procedurali per l'estensione dell'autorizzazione FSMA della ricorrente e l'assegnazione di un numero dell'ordinamento automatico dei canali della tv digitale terrestre, ed ha adottato il provvedimento finale dopo ben 115 giorni dalla domanda e, comunque, dopo 64 giorni dal ricevimento dell'ultima integrazione illegittimamente richiesta.

Al procedimento in questione dovrebbe applicarsi il termine generale di 30 giorni di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 241/1990.

In alternativa, potrebbe ritenersi applicabile per analogia il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda contemplato per il primo rilascio delle autorizzazioni FSMA dall'art. 3, comma 9, all. A, delibera AGCOM n. 353/11/CONS, prorogabile di altri 30 giorni in caso di supplemento (lecito) di istruttoria.

L'Amministrazione resistente ha violato il termine in ogni caso.

Le richieste di integrazioni e chiarimenti non cambiano la conclusione, giacché hanno

avuto carattere emulativo, dilatorio e, per certi aspetti, vessatorio. Ciò ha reso ingiustificabile il ritardo dell'Amministrazione.

A ciò si aggiunge l'evidente contraddittorietà dell'andamento delle decisioni dell'Amministrazione circa la domanda della ricorrente, prima minacciata di esclusione, poi riammessa e poi esclusa senza alcun avviso.

L'Amministrazione ha sollevato la questione della effettiva diffusione del palinsesto della ricorrente nella fase istruttoria del procedimento, prodromica alla formazione della graduatoria provvisoria, formulando al contempo una richiesta di contro-deduzioni.

Si è così sviluppato tra le parti un ordinato confronto nella opportuna sede procedimentale, culminata nell'accoglimento delle giustificazioni della ricorrente confermato sia attraverso il SICEM, sia dall'inclusione delle domande nella graduatoria provvisoria.

Ciò ha creato nella scrivente un legittimo affidamento circa l'avvenuta asseverazione della bontà della propria posizione. Una diversa conclusione sarebbe stata ingiusta e avrebbe creato un pregiudizio sproporzionato per cause imputabili alla stessa Amministrazione e giammai alla ricorrente.

Ciò nonostante, Try Laim si è trovata dinanzi a un inopinato ripensamento, mostrato dall'assenza del proprio marchio nella graduatoria definitiva e non preavvisato, le cui ragioni sono incredibilmente e ingiustificatamente rese note solo a seguito di istanza di riesame.

L'incredibilità e l'ingiustificatezza sono rese palesi dalla circostanza che l'Amministrazione è tornata sui suoi passi in assenza di elementi nuovi noti e, apparentemente, sulla scorta di elementi forniti dalla Divisione III della stessa Direzione Generale.

- TESTO INTEGRALE DEL RICORSO:

Il testo integrale del ricorso introduttivo del giudizio è pubblicato unitamente al presente avviso.

- INFORMAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul medesimo sito.

* * *